

Firenze, 8 ottobre 2019

A tutte le Aziende della Filiera vino Chianti  
docg

Dir-MAB/fr

Prot. 794/19 A/1 – Circolare n. 58/19

## **IMPORTANTE - URGENTE**

**Oggetto:** comunicazioni varie.

Si riportano di seguito alcuni aggiornamenti di interesse delle aziende vitivinicole ed informazioni relative ad alcuni adempimenti di legge a cui esse sono tenute:

### **1) *INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL SISTEMA REGISTRI.SIAN.IT:***

si riporta il comunicato del Mipaaf- Sian, diramato in data 27 settembre u.s. che informa della indisponibilità, per operazioni di manutenzione straordinaria dell'ambiente di cooperazione di prova dei registri telematici (registri.sian.it), **dalle ore 18.00 DEL 10 OTTOBRE ALLE ORE 09.00 DI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019;**

### **2) *VINI "NOVELLI":***

è una tipologia riferita a vini DOP/IGP, ottenuti con particolari metodi e periodo di produzione, tranquilli e frizzanti, ottenuti da uve raccolte, nel caso attuale, nella vendemmia 2019, una volta riservata ai soli vini rossi ed oggi dai colori previsti dai singoli disciplinari di produzione. Le uve devono essere vinificate per un periodo superiore a 10 giorni, ed il prodotto deve essere confezionato entro il successivo 31 dicembre. I vini novelli, devono essere ottenuti per almeno il 40% mediante la macerazione carbonica dell'uva intera. Il vino, deve possedere un titolo alcolometrico totale minimo al consumo di 11% vol, ed un contenuto di zuccheri riduttori residui non superiore a 10 g/litro, fatti salvi limiti diversi più restrittivi contenuti nei singoli disciplinari di produzione. I vini novelli, confezionati entro il termine massimo del 31 dicembre, possono essere posti in vendita, fino ad esaurimento del prodotto e, quindi, senza formale scadenza, pur sempre garantendo il rispetto dei parametri minimi e della qualità, nei confronti del consumatore finale.

*Pur non essendo obbligatoria l'indicazione dell'annata per i vini IGT, i vini novelli devono riportare, obbligatoriamente, in etichetta, l'annata di raccolta delle uve, ancorché non imposta dal disciplinare.*

Per i vini confezionati, estratti dalla cantina di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre 2019, spediti solo a rivenditori e, con divieto di spedizione ai consumatori, deve essere riportata, sui documenti di accompagnamento, oltre alle indicazioni obbligatorie previste per i vini, la dicitura: ***“da non immettersi al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre 2019”, nonché l'annata di produzione e che trattasi di vino “novello”;***

3) **DICHIARAZIONI ANNUALI DI VENDEMMIA E DI PRODUZIONE VINICOLA:**

con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 228 del 28 settembre 2019, del Decreto 18 luglio 2019 “*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola*” (che abroga il precedente Decreto del 26/10/2015), recepito nel dettaglio dalla Circolare AGEA, prot. n. 71032 del 13 settembre 2019, vengono diramate le norme e la modulistica per la presentazione delle dichiarazioni annuali di vendemmia e produzione vinicola. In particolare, si rimarca che, ai sensi dell’art. 3 del citato DM 18/07/2019:

**3.1 soggetti esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni:**

**3.1.1- soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia:**

- le aziende con meno di 1.000 mq di vigneto ed il cui raccolto non é immesso in commercio in qualsiasi forma;
- la cui produzione di uva è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo d’uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione;

**3.1.2- soggetti esonerati dalla dichiarazione di produzione vino:**

- produttori ricompresi nella casistica di cui al precedente punto 3.1.1;
- produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri, che non è commercializzato in qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 ettolitri, che non è commercializzato in qualsiasi forma;

**3.2 soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni:**

- a) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale delle uve prodotte;*
- b) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;*
- c) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;*
- d) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;*
- e) *produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;*
- f) *produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;*
- g) *soggetti che effettuano intermediazione delle uve;*

h) le associazioni e le cantine cooperative (per le uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente).

**Termini di presentazione delle dichiarazioni ad ARTEA per impianti viticoli e di trasformazione ubicati in Toscana:**

➤ **15 NOVEMBRE: DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA**

+ **vendemmia:** obbligatoria per i soggetti “a, b, c, d, e, g, h”;

➤ **15 DICEMBRE: DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA:**

+ **produzione vinicola:** obbligatoria per i soggetti “b, c, d, e, f, h” indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina alla data di sabato 30 novembre 2019.

I produttori di uva da vino che consegnano la totalità della propria produzione ad una associazione o ad una cantina cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse attraverso la compilazione del quadro F2.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “*vendita sulla pianta delle uve*”. In questo caso il produttore dell’uva si comporta come se avesse proceduto alla vendemmia e, quindi presenta una normale dichiarazione di vendemmia ed inserisce l’acquirente delle uve compilando il “Quadro F”.

*Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini a DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del “QUADRO R” della modulistica ministeriale o altro quadro equivalente, anteriormente alla dichiarazione di vendemmia di cui costituisce parte integrante.*

La dichiarazione dei prodotti, ottenuti mediante conto lavorazione, è presentata dal soggetto che detiene il prodotto alla data del 30 novembre, secondo le modalità stabilite da AGEA.

**LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA DAL PRODUTTORE DI UVE ANCORCHE’ LA PRODUZIONE DI UVA PER LA CAMPAGNA INTERESSATA SIA UGUALE A “ZERO”.**

### **3.3) utilizzatori registro telematico:**

coloro che sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico, *possono avvalersi delle informazioni presenti sullo stesso, per la precompilazione della dichiarazione di produzione vino e mosti, utilizzando i dati presenti nei registri alla data del 30 novembre 2019.* Quindi, tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione di produzione vinicola, dovranno essere necessariamente registrate entro il 30 novembre, a prescindere dal termine generale dei 30 giorni canonici per inserire i dati. Riservandoci di tornare sugli argomenti trattati non appena saranno disponibili eventuali ulteriori informazioni e disposizioni, rimanendo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani  
Direttore

